

# Ordinanza sul montaggio di apparecchi, nel corso del 2000, per l'esecuzione della legge sul traffico pesante

del 23 dicembre 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1997<sup>1</sup> sul traffico pesante,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Obbligo di montare l'apparecchio di registrazione

<sup>1</sup> Gli autoveicoli per il trasporto immatricolati in Svizzera, menzionati qui appresso, devono essere equipaggiati entro il 30 novembre 2000 con un apparecchio di registrazione elettronico per l'accertamento del chilometraggio determinante omologato dall'Amministrazione delle dogane:

- a. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV)
- b. gli autoarticolati immatricolati come un'unità (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1 - 3 OETV) d'un peso totale superiore a 3,5 t;
- c. i trattori a sella pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV);
- d. i trattori a sella leggeri per il traino di rimorchi concepiti per il trasporto di cose e soggetti al pagamento della tassa d'un peso totale superiore a 3,5 t (art. 11 cpv. 2 lett. i OETV);
- e. gli autoveicoli pesanti il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV).

<sup>2</sup> Ne sono esonerati:

- a. gli autoveicoli giusta il capoverso 1 la cui velocità massima non eccede 45 km/h;
- b. gli autoveicoli militari muniti di targhe di controllo militari;
- c. gli autoveicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, nonché le ambulanze;
- d. gli autoveicoli agricoli (art. 86 segg. dell'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>3</sup> sulle norme della circolazione stradale);
- e. gli autoveicoli con targhe giornaliere svizzere (art. 20 e 21 dell'ordinanza del 20 novembre 1959<sup>4</sup> sull'assicurazione dei veicoli; OAV);

## **RS 641.814.1**

<sup>1</sup> RS **641.81**; RU **2000 98**

<sup>2</sup> RS **741.41**

<sup>3</sup> RS **741.11**

<sup>4</sup> RS **741.31**

- f. gli autoveicoli non regolarmente immatricolati, muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- g. i veicoli per la scuola guida (art. 89 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>5</sup> sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; OAC), sempre che siano utilizzati esclusivamente per lezioni di guida e immatricolati da una scuola guida registrata;
- h. gli autoveicoli per fieraioli e circhi esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di fieraioli e circhi o per trainare rimorchi di lavoro e rimorchi abitabili per fieraioli e circhi o rimorchi di trasporto esclusivamente utilizzati per trasportare materiale di fieraioli e circhi;
- i. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV);
- k. i veicoli cingolati (art. 28 OETV).

<sup>3</sup> Entro il 31 dicembre 2000 i seguenti autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di identificazione elettronico ammesso dall'Amministrazione delle dogane:

- a. gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione (art. 11 cpv. 3 OETV);
- b. gli autobus che non sono esclusivamente utilizzati nel traffico nazionale soggetto a concessione (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c. i veicoli per la scuola guida secondo il capoverso 2 lettera g;
- d. gli autoveicoli per fieraioli e circhi secondo il capoverso 2 lettera h;
- e. altri veicoli, sempre che l'Amministrazione delle dogane lo ordini.

<sup>4</sup> L'Amministrazione delle dogane decide in merito a eventuali eccezioni ai capoversi 1-3.

## **Art. 2** Costi dell'apparecchio di registrazione

<sup>1</sup> La Confederazione fornisce a titolo gratuito l'apparecchio di registrazione ai detentori di autoveicoli soggetti all'obbligo del montaggio.

<sup>2</sup> Il detentore del veicolo assume le spese per il montaggio dell'apparecchio di registrazione nel proprio veicolo.

## **Art. 3** Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura

<sup>1</sup> Il detentore del veicolo deve provvedere affinché l'apparecchio di registrazione sia montato e verificato tempestivamente.

<sup>2</sup> Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di registrazione devono essere effettuati da officine designate dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia. Tali officine effettuano la verifica circa la conformità dell'apparecchio di misura completo composto del tachigrafo o del registratore

<sup>5</sup> RS 741.51

di impulsi per la determinazione della distanza percorsa nonché dell'apparecchio di registrazione all'atto della messa in funzione e rilasciano verso pagamento di una tassa le attestazioni di conformità richieste.

<sup>3</sup> Le nuove immatricolazioni e le riammissioni alla circolazione di autoveicoli che ne erano stati precedentemente esclusi, nonché le riammissioni alla circolazione dopo il deposito delle targhe di controllo di autoveicoli assoggettati al montaggio obbligatorio dell'apparecchio di registrazione possono essere effettuate dopo il 31 ottobre 2000 solo se tale apparecchio è stato montato e verificato.

<sup>4</sup> Il detentore deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misura. In caso di funzionamento difettoso o se si sospetta una disfunzione, lo si farà verificare e, se necessario, riparare da un'officina abilitata.

#### **Art. 4** Inosservanza dell'obbligo di montare un apparecchio di registrazione

<sup>1</sup> L'autorità d'esecuzione cantonale ritirerà la licenza di circolazione e le targhe di controllo se il 15 dicembre 2000 l'autoveicolo soggetto al montaggio obbligatorio di un apparecchio di registrazione non è equipaggiato con un tale apparecchio debitamente verificato da un'officina abilitata.

<sup>2</sup> Il rispettivo detentore può utilizzare ulteriormente le targhe intercambiabili per i veicoli che non sottostanno all'obbligo del montaggio.

#### **Art. 5** Veicoli esteri

<sup>1</sup> A richiesta del detentore, gli autoveicoli di trasporto immatricolati all'estero conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettere a - e possono essere muniti di un apparecchio di registrazione ammesso dall'Amministrazione delle dogane. Per quanto concerne i costi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.

<sup>2</sup> Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di registrazione devono essere effettuati da officine designate dall'Amministrazione delle dogane. Tali officine effettuano la verifica circa la conformità dell'apparecchio di misura completo composto del tachigrafo o del registratore di impulsi per la determinazione della distanza percorsa nonché dell'apparecchio di registrazione all'atto della messa in funzione e rilasciano verso pagamento di una tassa le attestazioni di conformità richieste.

#### **Art. 6** Esecuzione

La Direzione generale delle dogane rilascia le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 7**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.

23 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1899